

[Torna alla pagina precedente](#)

Pubblicato il 07/06/2017

N. 00688/2017 REG.PROV.CAU.
N. 02796/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2796 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

-OMISSIS-, in qualità di tutore di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Corradi e Massimiliano Gioncada, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza Sant'Angelo, n. 1;

contro

Comune di Lodi, in persona del Commissario straordinario, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Fossati, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, c.so di Porta Vittoria, n. 28;

nei confronti di

Amicizia Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante, non costituita;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

- della nota del 09 settembre 2016, prot. n. 42257 del Dirigente Politiche Sociali del Comune di Lodi, indirizzata alla Sig.ra -OMISSIS-, in qualità di tutore del sig. -OMISSIS-;

- della delibera C.C. n. 87 del 16/07/2015, recante Approvazione del regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate ai sensi del nuovo I.S.E.E. (DPCM N. 159/2013);

- del suindicato Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ed in particolare dell'art. 19 (nella parte rubricata Misura della integrazione della retta alberghiera, in cui è stabilito che "La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e i proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento dal cittadino/utente, nonché dall'eventuale patrimonio mobiliare e immobiliare presente

al netto di una quota mensile per le spese personali attualmente corrispondente al 17% della pensione sociale (assegno sociale) erogata dall'Inps”;

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 maggio 2017:

- della Deliberazione del Commissario straordinario n. 1 del 12/01/2017, avente ad oggetto Approvazione nuovo regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate ed in particolare dell'art. 19 co. 2 nella parte M e dell'art. 15 co. 2 dell'allegato al predetto Regolamento;

- della Deliberazione del Commissario Straordinario numero 3 del 20/01/2017, avente ad oggetto Approvazione delle tariffe relative ai servizi socioassistenziali, educativi e scolastici ed in particolare la parte concernente i Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane;

- della Deliberazione del Commissario Straordinario numero 40 del 31/03/2017 (ns. doc. n. 18), avente ad oggetto Approvazione delle tariffe relative ai servizi socioassistenziali, educativi e scolastici;

- della nota/provvedimento del 14/04/2017, prot. n. 18501, ricevuta in pari data via PEC, avente ad oggetto “Quote compartecipazione sig. -OMISSIS-”;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lodi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, ad un primo sommario esame, impregiudicata ogni valutazione circa la ragionevolezza dei criteri adottati dal Comune di Lodi, che sussistano, sotto il profilo del *periculum in mora*, i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare, dovendosi disporre che la compartecipazione al costo della retta di degenza debba essere contenuta entro il limite massimo del valore dell'ISEE per l'anno 2017 del soggetto interessato;

Ritenuto che la particolarità della questione giustifichi la compensazione delle spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza),

Accoglie e per l'effetto sospende il provvedimento impugnato, secondo il disposto di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 16 giugno 2018.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D.lgs. 30 giugno

2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Valentina Santina Mameli

IL PRESIDENTE

Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.